



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 22/12/2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipate pubbliche (art. 20, del D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss. mm. e ii. – Ricognizione partecipate possedute al 31/12/2020. Azioni.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 9,10 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Diego Basta in data 17/12/2021 prot. n. 8452 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio dott. Giuseppe Diego Basta - Cons. Comunale Fatto l'appello nominale risultano presenti i Sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Maria TRIMARCO		X
3	Francesco FARAO	X	
4	Domenico SENATORE	X	
5	Katia TRIMARCO	X	
6	Annamaria DEL CORVO		X
7	Nunzio ELIA	X	
8	Lucia SALIMBENE	X	
9	Giuseppe Diego BASTA	X	
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Valeria CHIARIELLO		X
12	Mario FREDA	X	
13	Lucia RISI	X	

Totale 10 3

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 11

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Margherita Torraca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta non è pubblica.

Relaziona sull'argomento il Sindaco, illustrando le partecipazioni societarie detenute dall'Ente. Prende la parola il Consigliere Risi affermando che il revisore dei Conti nel parere che ha espresso, ha sollecitato l'Amministrazione a monitorare e definire celermente la dismissione delle società in liquidazione. Chiede, altresì, al Presidente del Consiglio di convocare, per il futuro, la conferenza dei capigruppo consiliari, per definire i giorni e gli orari delle sedute del Consiglio Comunale. Prende la parola il Sindaco chiarendo che l'odierna seduta del Consiglio Comunale si è tenuta di mattina a causa di improrogabili successivi impegni istituzionali. Chiarisce poi che si sta procedendo alla dismissione della società Volcei servizi e del GAL Sele – Tanagro ed a breve tali procedure dovrebbero chiudersi. Comunque non ci sono aggravii economici per il Bilancio Comunale. Il Consigliere Risi ribadisce la necessità di velocizzare le procedure di dismissione sopra citate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- ✓ il decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito t.u.s.p.) ad oggetto: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- ✓ in particolare l'articolo 20 del t.u.s.p. che dispone l'obbligo in capo alla pubbliche amministrazione di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione nel caso in cui:
 - a. le società partecipate non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 sotto riportato;
 - b. le società partecipate risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. le società partecipate svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. le società partecipate nel triennio abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. le società partecipate siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. sussista la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. sussista la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 4 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazioni:

- ✓ comma 1 non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ✓ comma 2 fermo restando il perseguimento delle finalità istituzionali, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Preso atto che ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, le partecipazioni societarie devono essere

analiticamente motivate anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria anche in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato altresì, che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (articolo 1 T.U.S.P.);

Preso atto altresì che il Comune di Buccino detiene le seguenti partecipazioni secondo il dettaglio riportato nelle schede di rilevazione redatte secondo il modello Mef e di cui alla deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 22/2018 (**Allegate al formato cartaceo dell'atto**):

➤ **Società partecipate ATTIVE**

1. ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI - S.P.A - **Allegato 1**
2. ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L - **Allegato 2**
3. ASMENET SOC. CONS. A R. L. - **Allegato 3**
4. SVILUPPO SELE TANAGRO S.R.L. - **Allegato 4**

➤ **Società partecipate in DISMISSIONE**

G.A.L. TANAGRO S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE
VOLCEJ SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE

Visto l'esame ricognitivo annuale redatto secondo la circolare del Mef del 4 novembre 2021 che così dispone:

✓ *Come ausilio per l'elaborazione dei provvedimenti, pertanto, le Amministrazioni possono utilizzare le schede in formato elaborabile rese disponibili lo scorso anno e scaricabili dai link sotto riportati nonché far riferimento a quanto riportato negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014).*

✓ *Sul sito del Dipartimento del Tesoro, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP.*

✓ *Si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) **esclusivamente** attraverso l'applicativo Partecipazioni, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.*

Valutate:

✓ le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

✓ il soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati mediante l'attività e i servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'ente;

Rilevato che le partecipazioni alle Società sopraindicate da parte di questo comune sono tese al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente chiaramente sottese al richiamato disposto statutario e che, quindi, sussistono le ragioni di pubblico interesse al legittimo mantenimento della stessa partecipazione;

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

✓ n. 34 del 23.10.2017 con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate detenute dal Comune di Buccino ai sensi dell'articolo 24 del t.u.s.p. e si è dato atto che non sussiste la necessità di adottare attività di razionalizzazione della partecipazione del Comune di Buccino nella Società partecipate ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione ed inoltre si è dato atto altresì della non obbligatorietà del Bilancio Consolidato;

✓ n. 31 del 28.12.2018 con la quale si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Buccino per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.;

- ✓ n. 37 del 30.12.2019 con la quale si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Buccino per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.;
- ✓ n. 24 del 30.12.2020 con la quale si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Buccino per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.;

Visto:

- ✓ l'articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- ✓ il regolamento di contabilità;
- ✓ il parere favorevole del Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti con verbale n.1 del 13.12.2021;

Con n. 6 Voti favorevoli e n. 4 Astenuti (Consiglieri Basta, Fernicola, Freda e Risi)

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che non ricorre la necessità di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione della partecipazione del Comune di Buccino ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione e che quindi:

➤ si conferma la detenzione delle seguenti partecipazioni senza adozione di correttivi:

5. ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI - S.P.A
6. ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L
7. ASMENET SOC. CONS. A R. L.
8. SVILUPPO SELE TANAGRO S.R.L.

➤ si sollecita, per il tramite degli Uffici Comunale la definizione dello stato di messa in liquidazione con cancellazione dal “**registro delle imprese**” presso la CCIAA competente

3) di dare atto altresì che:

a) la presente deliberazione sarà trasmessa:

✓ alla **Corte dei Conti** - sezione regionale di controllo della Campania (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.)

✓ alla struttura del **Ministero dell'economia e delle finanze** – Dipartimento del Tesoro con le modalità già individuate con DM 25.01.2015 (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.).

b) la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – enti controllati – società partecipate” ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii..

4) di dichiarare la presente, Con n. 6 Voti favorevoli e n. 4 Astenuti (Consiglieri Basta, Fernicola, Freda e Risi) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma del TUEL n.267/2000.

Il Consigliere Risi chiede all'Assessore Katia Trimarco dei chiarimenti sull'inizio del servizio di refezione scolastica, visto che è stata richiesta la disponibilità di fruizione della stessa ai cittadini e che molti genitori hanno già acquistato i ticket mensa.

L'Assessore Katia Trimarco risponde che la richiesta di iscrizione al servizio mensa è stata fatta per determinare il numero degli utenti e che si sta provvedendo all'organizzazione del servizio che ha subito ritardi anche a causa dell'emergenza COVID-19. Comunque l'inizio del servizio di refezione scolastica presumibilmente avverrà dopo le vacanze natalizie.

Il Consigliere Risi ribadisce la necessità di organizzare per tempo dei servizi così essenziali.

Prende la parola il Consigliere Fernicola formulando i migliori auguri alla cittadinanza per un Sereno natale ed un felice Anno nuovo, raccomandando di seguire sempre tutte le misure di prevenzione e protezione contro la diffusione del COVID 19. Estende gli auguri anche ai Consiglieri comunali, ai dipendenti comunali ed al Segretario Comunale.

Prende la parola il Sindaco augurando Serene feste a tutta la cittadinanza, ai Consiglieri comunali dedicando un pensiero speciale ad un cittadino di Buccino che sta lottando per la propria vita.

A tale pensiero si associa anche il capogruppo di minoranza Consigliere Fernicola.

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di SALERNO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 01 Data 13.12.2021	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipate posseduta al 31.12.2020. Azioni.
----------------------------------	--

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di dicembre, il sottoscritto dott. Domenico Ascierio, Revisore Unico del Comune di Buccino, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.11.2021, per il triennio 2021-2024, ha ricevuto la documentazione per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipate posseduta al 31.12.2020. Azioni"

Il Revisore Unico

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).


Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

Il Revisore Unico, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

¹ Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.



La ricognizione periodica in esame evidenzia che il Comune di Buccino detiene le seguenti partecipazioni secondo il dettaglio riportato nelle schede di rilevazione allegate e redatte secondo il modello MEF:

SOCIETA' PARTECIPATE ATTIVE

1. ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI -SPA
2. ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. A R.L.
3. ASMENET SCO. CONS. A R.L.
4. SVILUPPO SELE TANAGRO SRL

SOCIETA' PARTECIPATE IN DISMISSIONE

- G.A.L. TANAGRO SCARL IN LIQUIDAZIONE
- VOLCEJ SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE

E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.²

È stato verificato, inoltre, che le partecipazioni alle società sopraindicate da parte dell'Ente sono tese al perseguimento delle finalità istituzionali chiaramente sottese al disposto statutario e che sussistono le ragioni di pubblico interesse al legittimo mantenimento delle stesse. Per le società in liquidazione, per il tramite degli Uffici Comunali, si invita e sollecita la definizione dello stato di messa in liquidazione con conseguente cancellazione dal registro delle imprese presso le CCIAA competenti.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2020 la coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000,

Esprime:

parere **FAVOREVOLE**

² L'articolo 6, c. 19, D.L. n. 78/2010 ha infatti imposto l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate che versino in situazioni d'irrimediabile dissesto, ovvero l'inammissibilità di provvedimenti tampone che determinino la dispersione di disponibilità finanziarie a fondo perduto.



all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Buccino alla data del 31 dicembre 2020.

Invita, inoltre, l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione, nonché alla struttura del **Ministero dell'economie e delle finanze – Dipartimento del Tesoro** con le modalità individuate con DM 25.01.2015 (art 20, comma 3 del T.U.S.P)..

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, e rimane agli atti del Revisione.



Il Revisore Unico
Dott. Domenico Ascierio

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 24 DIC, 2021 reg. al n° _____
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 24 DIC, 2021

Il Responsabile Albo Pretorio
F.to *Sabato A. Trimarco*



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva. —
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 24 DIC, 2021



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

Buccino, 24 DIC, 2021

Per copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Torraca